

**COMUNE DI
CASTELNUOVO NIGRA
REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)**

**(ai sensi dell'art. 14
del decreto legge 6 dicembre 2011,
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i)**

NB: il presente regolamento si riferisce al Tributo nella forma "presuntiva",

Indice:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	2
ART. 3 - PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO	2
ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	3
ART. 5 - MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI.....	3
ART. 5.1 - ESCLUSIONI	5
ART. 6 - MAGGIORAZIONE PER I COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI	6
CAPO II - UTENZE DOMESTICHE	6
ART. 7 - UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE	6
CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE	8
ART. 8 - UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE	8
ART. 9 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....	9
CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI	9
ART. 10 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	9
ART. 11 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE	9
ART. 12 - TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI	11
CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI	12
ART.13 - RIDUZIONI TARIFFARIE.....	12
CAPO VI - RISCOSSIONE–ACCERTAMENTI - SANZIONI	14
ART. 14 - RISCOSSIONE.....	14
ART. 15 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	15
ART. 16 - CONTROLLI	15
ART. 17 - ACCERTAMENTI.....	15
ART. 18- RISCOSSIONE COATTIVA.....	16
ART. 19 - CONTENZIOSO.....	16
ART. 20 - SANZIONI E INTERESSI.....	16
ART. 21 - RIMBORSI	17
ART. 22– LIMITI DI ESENZIONE PER ACCERTAMENTI E RIMBORSI	17
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	17
ART. 23 - NORME FINALI.....	17
ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE.....	17
ART. 25 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	17
ART. 26 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	17
ALLEGATO 1	18
ALLEGATO 2	20

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente atto normativo disciplinare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.
4. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio comunale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Art. 3 - Presupposti del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi precedenti con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività “di pubblico interesse”, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. La tariffa è determinata, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata “tariffa”) è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
Fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 9 bis del D.L. 201/2011 per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali¹ assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.

¹ Per locali tariffabili a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si considerano: salvo diversa disposizione di legge o del presente regolamento, i seguenti locali, sia principali che accessori:

- camere, sale da cucina, ingressi interni all'abitazione, corridoi, scale, anticamere, ripostigli compresi quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato come rimesse, tettoie, cantine e solai uso ripostiglio;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici od a botteghe, laboratori di artigiani e comunque di attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
- c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- d) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione del 20% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.

In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

2. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

-
- tutti i vani adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e di bagni pubblici), locande, ristoranti, osterie, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle unità sanitarie locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali come disciplinati dalla vigente normativa);
 - tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinate ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc).

1. Non sono soggette all'applicazione della **parte variabile** del tributo TARES i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo, per effetto di norme legislative o regolamenti, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri, del conferimento dei rifiuti al servizio pubblico.

Non sono soggette all'applicazione della parte variabile del tributo TARES le unità immobiliari di residenti ospiti presso Case di riposo, limitatamente al periodo di permanenza degli stessi presso le strutture, e a decorrere dalla presentazione agli uffici comunali di apposita domanda corredata da dichiarazione della struttura ospitante attestante le suddette situazioni.

2. Non sono soggetti al pagamento del TARES (parte fissa+variabile) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura e assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano obiettive condizioni di inutilizzabilità.

In particolare non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani e assimilati, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione, e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili o da idonea documentazione. In particolare sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità:

- le unità immobiliari ad uso abitazione prive di mobili e suppellettili non allacciate alle reti dei servizi pubblici essenziali (acqua ed energia elettrica) qualora non risulti che vi siano persone comunque residenti presso l'immobile;
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione; tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste;
- i locali ed aree dove non si abbia di norma presenza umana ovvero questa sia interdetta per ragioni di sicurezza quali i locali per cabine elettriche, cabine telefoniche, per centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, vani ascensori, silos, serbatoi, impianti automatizzati a ciclo chiuso, ecc.;
- i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi e i locali di unità immobiliari non agibili o inabitabili aventi altezza inferiore a m. 1,50, come riportato nella scheda catastale;
- le superfici coperte o scoperte riservate allo svolgimento di attività sportive limitatamente ai campi da gioco (calcio, piscina, palestra, ecc.);
- immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento. Si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle attrezzature, delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone per pause di lavoro, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica e relativi magazzini;
- gli edifici (o parte di essi) destinati ed aperti al culto;

Ai fini dell'applicazione del tributo TARES a carico degli esercenti la distribuzione dei carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui esiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree adibite in via esclusiva all'accesso o all'uscita dei veicoli dall'area di servizio, nonché alle aree di parcheggio adeguatamente delimitate;

I locali e le aree non soggette a TARES di cui ai precedenti commi dovranno essere indicati con comunicazione compilata secondo le modalità previste dall'art. 11 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.

La mancata indicazione nella comunicazione delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione della superficie comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 11 con diritto di restituzione dell'importo indebitamente pagato detratte le spese di procedimento.

L'elencazione dei locali di cui al comma 2 del presente articolo è da ritenersi a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia rispetto alle casistiche già individuate nei precedenti commi oltre ai criteri generali.

Art. 6 – Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione prevista dall'art. 14 comma 13 della legge 214 del 22/12/2011 e s.m.i., nella misura deliberata annualmente dal Comune, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Limitatamente all'anno 2013, e fatte comunque salve eventuali ulteriori proroghe, la maggiorazione è stabilita in €. 0,30 per metro quadrato ed è riservata allo Stato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettere c) e f) del D.L. n. 35 del 8/04/2013 convertito dalla Legge n. 64 del 06/06/2013.

2. **La riscossione della maggiorazione di cui al comma 1 è effettuata dallo stesso soggetto che cura la riscossione del tributo come previsto dal D.L. 102/2013 art. 5.**

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Le utenze domestiche sono classificate nelle modalità seguenti:
 - residenti: la classificazione in categorie viene definita in base alla composizione storicizzata del nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale;
 - non residenti, seconde case di residenti immobili di proprietà di persone giuridiche con destinazione d'uso di tipo domestico.

3. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
4. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici .
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. **Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione della seguente tabella degli abitanti equivalenti**

1 – SECONDA/E CASA/E DI RESIDENTE

	INTERVALLO DA MQ.	SUPERIFICE A MQ.	OCCUPANTI EQUIVALENTI
1	0	70	2
2	70	100	3
3	100	130	4
4	oltre 130		5

2 – CASA/E DI NON RESIDENTE

	INTERVALLO DA MQ.	SUPERIFICE A MQ.	OCCUPANTI EQUIVALENTI
1	0	70	2
2	70	100	3
3	100	130	4
4	oltre 130		5

3 – PERSONE GIURIDICHE

	INTERVALLO DA MQ.	SUPERIFICE A MQ.	OCCUPANTI EQUIVALENTI
1	0	70	2
2	70	100	3
3	100	130	4
4	oltre 130		5

7. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
8. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi. Diversamente, se le superfici sono distinte e separate e nelle stesse siano svolte più attività autorizzate si potranno applicare categorie differenziate in base alla reale attività esercitata nelle superfici stesse (opportunamente documentate dall'utente).
4. Per favorire l'armonizzazione delle tariffe applicate alla reale produzione di rifiuti, fintanto che non verranno adottati sistemi adatti a misurare la reale produzione di rifiuti delle utenze non domestiche, gli esercenti attività economiche possono chiedere, nell'ambito dei valori indicati nell'allegato 2, che i locali e le aree utilizzate, fisicamente distinte dai locali principali e accatastati separatamente, siano inserite in sottocategorie di utenza, qualora reputino che tale ricategorizzazione della propria attività sia più appropriata alla quantità di rifiuti prodotta annualmente. Gli interessati devono provvedere a inoltrare apposita richiesta, supportata da idonea documentazione, atta a dimostrare la reale quantità di rifiuti effettivamente prodotti annualmente. L'inserimento della nuova sottocategoria richiesta avviene a giudizio insindacabile del Comune, che può eseguire direttamente o tramite il soggetto a cui è assegnata la gestione del tributo le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi

- di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.
5. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
 6. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
 7. Il tributo è dovuto nella misura pari alla quota fissa prevista nel precedente comma 5, nei casi in cui i locali e le aree pur non essendo utilizzati, risultino predisposti all'uso se dotati di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (acqua ed energia elettrica) e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e nelle aree medesime. Nel caso in cui, invece, nei locali non sia svolta alcuna attività e non risulti rilasciato dall'Ente nessun titolo amministrativo per lo svolgimento della stessa, si applicherà la categoria con il minor indice di produzione dei rifiuti.

Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali

1. **Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art.33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.**
2. **La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.**

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 10 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art.14, c. 28, del D.L. 201/2011 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata annualmente per l'esercizio successivo dalla Provincia, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 6, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.
3. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.

Art. 11 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Nel caso di locali condotti in affitto la comunicazione spetta al proprietario dell'immobile qualora non avanzata dall'affittuario.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati,

- comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.
 6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro 30 giorni.
 7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
 8. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
 9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
 10. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
 11. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

Art. 12 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Ricadono in questa tipologia anche le utenze dei mercati settimanali continuativi.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo massimo del 100%, rapportato alla copertura dei costi reali sostenuti per effettuare il servizio alle utenze in oggetto.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 c. 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo continuativo è assolto mediante il pagamento del tributo, in base alla classificazione delle utenze come definito dall'Allegato 2.
6. Per le utenze temporanee occasionali (fiere, mercatini e altro) l'obbligo è assolto mediante il pagamento da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del Cosap, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato sul conto corrente postale intestato al Comune di Castelnuovo Nigra.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 6.
9. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versato il tributo dovuto, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art.13 - Riduzioni tariffarie

1. Ove il servizio di raccolta dei rifiuti organici è istituito, la tariffa è ridotta del 20 %, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica. In quei Comuni o parti di essi, ove per ragioni legate alla conformazione del territorio non viene effettuata la raccolta dell'organico, qualora alcune utenze richiedessero, in ogni caso, l'effettuazione della raccolta di detto rifiuto, verrà applicata una maggiorazione della tariffa (parte fissa e variabile) pari al 25%.
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione se già in dotazione dell'utente.
3. La tariffa è ridotta del 15% (parte fissa e variabile) per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza fra i 500 ed i 1500 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.
4. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 15 dell'art. 14 della legge 214/2011 e s.m.i. la tariffa è ridotta:
 - o del 30% sulla sola parte variabile, a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano, e che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito;
 - o del 25% sulla sola parte variabile, in caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale/turistico, a condizione che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito;

5. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:
- 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 50%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 70%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 8 comma 5, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 30 marzo di ogni anno e comunque entro i termini di presentazione delle dichiarazioni ambientali (MUD) dei soggetti passivi. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

6. Nelle zone non rientranti nella casistica prevista dal punto 3, in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura del 40% della tariffa piena, da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
7. Ai sensi del comma 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
8. Le riduzioni delle tariffe di cui ai commi precedenti sono applicate su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, con effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle riduzioni; in difetto il Comune provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione.

CAPO VI - RISCOSSIONE-ACCERTAMENTI – SANZIONI

Art. 14 - Riscossione

1. Il tributo è gestito ai sensi dell'art. 14 comma 35 del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/201 e smi in proprio.
2. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 6, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al Comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato in n. 3 rate, scadenti nei mesi di febbraio, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, modello di pagamento unificato. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno.
Limitatamente all'anno 2013 il versamento del tributo comunale è effettuato in numero tre rate aventi le seguenti scadenze: la prima rata, 31 luglio 2013; la seconda rata, 30 settembre 2013; l'ultima rata, la scadenza prevista dalla normativa contestualmente al versamento della maggiorazione standard pari ad € 0,30 per metro quadro riservata allo Stato. E' facoltà del contribuente versare le prime rate del tributo, fatta eccezione per l'ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. Dalla rata di saldo, che recepirà le tariffe determinate dal Consiglio Comunale, devono essere scomputati gli importi delle prime due rate calcolate a titolo di acconto.
3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, da postalizzare almeno 15 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
6. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 10,32 €, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 12 del presente Regolamento.
8. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 16.

Art. 15 - Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 16 comma 1, il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 16 – Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 17 – Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 18 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

Art. 19 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Art. 20 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, si applicano le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011.
2. Gli interessi di mora sono computati nella misura prevista dal vigente regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

Art. 21 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine e con le modalità previste nel regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

Art. 22 – Limiti di esenzione per accertamenti e rimborsi

1. Il limite di esenzione per accertamenti e rimborsi è quello previsto dal regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 - Norme finali

1. In sede di prima applicazione gli acconti sulla tariffa dovranno essere corrisposti in base al disposto di cui alla precedente deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.L. n. 35 del 8.04.2013 convertito con modificazioni nella L. n. 64 del 06.06.2013.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2013.
2. Ai sensi dell'art. 14 comma 46 del decreto legge 06.12.2011 n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1 gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 25 - Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento devono intendersi fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 26 – Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento non trova applicazione per le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TIA che saranno svolte dal precedente gestore.

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TFdom(n, s) = QUFdom \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUFdom = \frac{CFTdom}{\Sigma_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}}$$

TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom = QUVdom \cdot Kb(n) \cdot CUdom}$$

TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\text{QUVdom} = \frac{\text{QTOTdom}}{\sum_n N(n) \cdot Kb(n)}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\text{CUdom} = \frac{\text{CVTdom}}{\text{QTOTdom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE

<i>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)</i>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti)

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{ndom}(ap, S_{ap}) = QUF_{ndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot x Kc(ap)$$

$$QUF_{ndom} = \frac{CFT_{ndom}}{\sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUF_{ndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVndom(ap, S_{ap}) = (CUndom \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap))}$$

TVndom (ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$\mathbf{CUndom = \frac{CVTndom}{QTOTndom}}$$

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.